

Impiantistica sportiva Il ruolo del CONI Toscana

A cura di: Arch. Gabriele Fiorentini, Tecnico Impianti Sportivi CR Toscana



TOSCANA

Classification : Internal

IL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI DEL CR TOSCANA



L'organigramma

Tecnico Regionale
Arch. Gabriele Fiorentini
(province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia)

Vice Tecnico Regionale
- Ing. Lorenzo Carbonari
(province di Arezzo e Siena)
- Ing. Gianluca Faina
(province di Firenze e Prato)
- Arch. Martin Russano
(province di Grosseto, Livorno e Pisa)

Un gruppo di lavoro permanente
con Tecnici delle Federazioni e
rappresentanti del mondo dello
sport

Le attività

Ipareri: - In linea tecnico sportiva
- Di conformità
- Di verifica finale

La presenza nelle Commissioni di
Vigilanza

La consulenza attraverso lo sportello in
presenza presso il Coni Toscana oppure se
necessario sull'impianto sportivo

I corsi di formazione:
- Per dirigenti sportivi
- Per i progettisti
- per gli amministratori

Con la
Scuola
Regionale
dello Sport



I PARERI DEL CONI



I pareri secondo il nuovo regolamento

	Parere in linea tecnico-sportiva	
Di legge	Competenza di: <ul style="list-style-type: none">Commissione Impianti Sportivi (Nazionale) o Tecnico Regionale impiantistica Regionale (dipende dall'ammontare dei lavori)	Progetti riguardanti: <ul style="list-style-type: none">Costruzione, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi ed accessori (comprese palestre scolastiche).Acquisto di impianti sportivi esistenti, adeguamento alla normativa e idoneità all'omologazione
	Parere per la vigilanza	
	<ul style="list-style-type: none">Un rappresentante del CONI all'interno della Commissione di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none">Pareri di competenza delle Commissioni di Vigilanza su impianti sportivi (artt. 3 e 22 del D.M. 18/03/96)
Per il finanziamento	Parere per l'acquisto di attrezzi e attrezzature sportive	
	<ul style="list-style-type: none">Commissione Impianti Sportivi Regionale	<ul style="list-style-type: none">Documentazione per l'acquisto di attrezzi e attrezzaturePareri finalizzati all'ottenimento di forme di finanziamento agevolato o contributi da parte dell'I.C.S.
	Parere per la verifica finale dei lavori finanziati	
	<ul style="list-style-type: none">Tecnico Regionale per l'impiantistica sportiva o suo Vice	<ul style="list-style-type: none">Sull'impianto sportivo realizzato e finanziato dall'I.C.S., per attestare la conformità delle opere realizzate al progetto approvato con Parere in linea tecnico-sportiva e finanziato
Nuovo	Parere di conformità alla normativa vigente	
	<ul style="list-style-type: none">Tecnici Regionali per l'impiantistica sportiva o suo Vice	<ul style="list-style-type: none">Sull'impianto sportivo realizzato per attestarne la rispondenza alle normative ed ai regolamenti del CONI e delle FSN o DSA e/o per indicarne le eventuali carenze e la successiva individuazione dei necessari interventi di messa a norma



SFATIAMO ALCUNI LUOGHI COMUNI:

-Il parere del CONI è obbligatorio?



Il parere del CONI è obbligatorio.

Il CONI rilascia i pareri in linea tecnico-sportiva su **TUTTI** gli interventi riguardanti gli impianti sportivi in base al Regio Decreto del 28 febbraio 1939 e al D.P.R. 616 del 24 luglio 1977

-Il parere del CONI riguarda tutti gli impianti sportivi?



- Il parere in linea tecnico sportiva non è legato al livello di attività che viene praticato nell'impianto ed è obbligatorio anche sulle palestre scolastiche.



SFATIAMO ALCUNI LUOGHI COMUNI:

-Il Parere del CONI è un documento diverso dall'Omologazione?

Il parere CONI

Su **TUTTI** gli impianti sportivi

Riguarda l'impianto nel suo complesso

Viene rilasciato in via preventiva in fase di progettazione

L'omologazione

Solo sugli impianti in cui si svolge l'attività federale

Si concentra soprattutto sullo spazio di attività

Viene rilasciata ad opera conclusa (con l'eccezione dei pareri LND)



SFATIAMO ALCUNI LUOGHI COMUNI:

Le Norme del CONI privilegiano lo sport agonistico e sono vessatorie nei confronti dello sport di base.



Esiste la possibilità di classificare l'impianto come IMPIANTO DI ESERCIZIO

L'art. 11 delle Norme CONI consente ampie deroghe su quasi tutte le norme dimensionali con esclusione di quelle riguardanti:

- La sicurezza
- Le barriere architettoniche



Firenze 21 Maggio 2025

Arch. Gabriele Fiorentini

6

Classification : Internal

SFATIAMO ALCUNI LOGGI COMUNI:

-E' complicato richiedere il parere CONI?





Il parere in linea tecnico-sportiva si chiede tramite una procedura on-line

- Al CIS Nazionale per le opere con un importo superiore a **€ 1.032.913,80** (importo lavori e non Q.E.)
- Al Presidente del CONI Regionale di competenza per le opere di importo inferiore



I PARERI DEL CONI



NORME IMPIANTI SPORTIVI

Norme di riferimento per interventi su l'impiantistica sportiva sono:

- Regio Decreto-Legge n. 302, 2 febbraio 1939
- Legge n. 65, 6 Marzo 1987

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico. (GU n.55 del 7-3-1987)


- Decreto Ministeriale 18 Marzo 1996 concernente le "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- Norme C.O.N.I. Delibera 1379 del 2008;
- Delibera 1470 del 3 Luglio 2012 con il regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del C.O.N.I.;
- Regolamento Principi informativi delibera n. 1476 del 2012
- Regolamento Regione Toscana n. 42/R, 5 luglio 2016

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 febbraio 2015 n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorio-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

- Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2021 (Entrata in vigore del provvedimento: 03/04/2021)
Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.
- Delibera di Giunta Regionale n.1536 del 18/12/2023

Approvazione delle nuove linee di indirizzo alle aziende USL per la vigilanza in materia di tutela sanitaria dello sport.

Allegato A - Linee di indirizzo per la vigilanza in materia di tutela sanitaria dello sport (L.R. 9 /7/2003 n.35 art.3 comma 1)



NORME IMPIANTI SPORTIVI



Regio Decreto-Legge n. 302, 2 febbraio 1939

Modificazioni alla legge 21/06/1928 n. 1580 che disciplina la costruzione dei campi sportivi. Testo modificato dalla legge 2 aprile 1968 n. 526 e dalla legge 6 marzo 1987 n. 65.

Art. 1

I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono approvati con decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito il comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 100 milioni; con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo e il competente comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a lire 2 miliardi; con decreto del Ministero dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e la commissione impianti sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore ai 2 miliardi. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25/06/1865 n. 2359.

Art. 2

L'approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici subordinata, per parte riguardante la costruzione, la modifica e il restauro delle palestre ginnastiche e piscine, al preventivo parere favorevole, in linea tecnica, della Commissione Impianti Sportivi (C.I.S.) del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Art. 3 Gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate nel precedente art.1 sono esenti da ogni tassa sugli affari.



NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008

PARTE I - PRESCRIZIONI GENERALI

1 - Scopo e campo di validità

Le presenti norme hanno lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti, al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene, sicurezza, nonché quale metro di riferimento per la verifica della qualità degli impianti sportivi realizzati. Per ristrutturazione si intende ogni variazione distributiva o funzionale fatta eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31 della Legge 457/1978. Sono soggetti alle presenti norme tutti gli impianti sportivi, intendendo con tale termine i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, nel seguito indicate come FSN e DSA, ai vari livelli, anche internazionali, previsti dalle FSN e DSA medesime; in particolare si distinguono: a) impianti sportivi agonistici, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche) delle FSN e DSA; b) impianti sportivi di esercizio, in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive.

Tutti gli impianti sportivi di cui sopra, oltre che alle presenti norme, dovranno essere conformi alle norme di Legge che sotto qualsiasi titolo regolano la loro progettazione, costruzione ed esercizio, quali ad esempio le norme urbanistiche, di sicurezza, di igiene, per il superamento delle barriere architettoniche, ecc. Nel caso di indicazioni contrastanti tra le presenti norme e quelle di Legge, valgono le indicazioni più restrittive. Gli impianti sportivi agonistici dovranno essere conformi, altresì, ai regolamenti tecnici e di omologazione approvati dalle FSN e DSA e dal CONI.. Gli impianti sportivi di esercizio dovranno essere conformi alle presenti norme con le precisazioni di cui al successivo articolo 11. Con il termine "impianti sportivi complementari" sono indicati nel seguito gli impianti destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate dalle FSN e DSA, aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa. Gli impianti sportivi complementari sono soggetti alle normative emanate dalle Istituzioni competenti al riguardo. Per questi impianti nella Parte III della presente norma sono indicate alcune "linee guida", finalizzate a suggerire criteri di funzionalità e di sicurezza.



DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021 , n. 38



DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021 , n. 38 . Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) **Associazione o Società sportiva Dilettantistica:** il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- b) **Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI):** l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale;
- c) **Commissione unica per l'impiantistica sportiva:** l'organo competente a certificare l'idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport;
- d) **Impianto sportivo:** la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
- e) **Istituto per il Credito Sportivo (ICS):** l'ente di diritto pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n.1295, che svolge attività bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali.



Art. 6. Uso degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente.
4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Art. 9. Commissione unica per l'impiantistica sportiva

1. La Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, è l'organo competente a rilasciare il parere di idoneità sportiva, di cui al regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la composizione della suddetta Commissione, prevedendo che la stessa operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2 milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI.
2. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.



Revisione «Principi informativi per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva» Delib. C.N. n. 1476 del 30 ottobre 2012



6 - Pareri in linea tecnico sportiva

Come previsto dal R.D.L. n. 302 del 2 febbraio 1939 e dalla L. n. 526 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni, dal D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, e dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni, la Legge demanda al CONI il compito di esprimere un parere obbligatorio sui progetti di impianti sportivi; detto parere è denominato *parere in linea tecnico sportiva* e le relative procedure di emissione sono contenute nel "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva".

Qualunque parere espresso dalle FSN o DSA su progetti di realizzazione di opere, anche se inseriti in programmi per l'attuazione di eventi sportivi di qualsiasi livello nazionale o internazionale, non può in nessun caso sostituire o surrogare il parere in linea tecnico sportiva di competenza del CONI, che deve essere comunque ottenuto nei tempi e secondo le procedure previste dal Regolamento citato.

In conseguenza di ciò qualunque omologazione di nuovo impianto o spazio di attività sportiva richiesta alle FSN o DSA può essere concessa solo dietro presentazione, da parte del richiedente, del parere positivo in linea tecnico sportiva ottenuto sull'impianto, dal quale si evinca l'idoneità dell'impianto stesso allo svolgimento dell'attività, secondo i livelli ivi indicati. Gli impianti sprovvisti di parere o gli impianti che nel parere espresso siano dichiarati "di esercizio", secondo la definizione data dalle "Norme CONI per l'impiantistica sportiva", non potranno essere omologati per lo svolgimento di competizioni sportive.

Gli impianti di esercizio per i quali è sentita l'esigenza di particolari garanzie di sicurezza potranno ricevere l'attestazione di "Omologato per l'allenamento" a condizione che tale livello di omologazione sia già previsto dal regolamento della Federazione.

Nell'impianto omologato per l'allenamento non può essere consentito lo svolgimento di competizioni sportive di qualunque livello.

Se è richiesta l'omologazione per uno sport o una disciplina sportiva non esplicitamente indicati nel parere in linea tecnico sportiva, ne è comunque consentita l'omologazione purché siano presenti le dotazioni di servizi richieste.



Prot. N. 999
Firenze, li 28 ottobre 2024

PARERE FAVOREVOLE N. 37/2024

Alla Comune di
Piazza dello Sport 1
59900 _____ (PT)

| e p.c. Al Comitato Regionale Toscana
Via Irlanda, 5
50126 Firenze

--- Alla Commissione Impianti Sportivi
Stadio Olimpico - Curva Sud - Il Piano
00194 Foro Italico (RM)

OGGETTO: COMUNE DI _____, Parere in linea tecnico sportiva per la realizzazione impianto di sportivo " _____" (impianto agonistico notturno regionale senza presenza di pubblico) sito in via dello campo sportivo 39 nel Comune di _____.
Importo complessivo delle opere sportive €. 790.000,00 di cui lavori per lavori €. 580.800,00
Richiesta di parere pervenuta in data 28 aprile 2024 con Prot. N. PT-2024-0025
Richiesta di chiarimenti e integrazioni in data 11 luglio 2024

Premesso che nell'ambito dei compiti demandati al CONI ai sensi del R.D.L. n. 302 del 2 febbraio 1939 e successive modificazioni e integrazioni, dal D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e dal Decreto del Ministero dell'Interno in data 18 marzo 1996 e successive modifiche e integrazioni oltre che in accordo con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 517/87, è tenuto ad esprimere il parere di competenza sulla tipologia e sull'osservanza delle norme tecnico-sportive sull'intervento in oggetto.

Il parere è formulato sulle parti dell'intervento a destinazione sportiva valutando la funzionalità sportiva in base alle vigenti norme tecnico-sportive.

Il parere non attesta quindi la rispondenza ad altre normative o regolamenti che sotto qualsiasi titolo debbano essere osservati e per i quali il richiedente dichiara la piena conformità e non attiene inoltre l'opportunità, la convenienza o la congruità dei costi.

Pertanto, il sottoscritto Arch. Gabriele Fiorentini in qualità di Tecnico Regionale per l'Impiantistica Sportiva, vista la documentazione inoltrata in via telematica in data 28 aprile 2024, Prot. N. PT-2024-0025 e la successiva, pervenuta a seguito delle richieste chiarimenti in oggetto;

VISTE Le Norme CONI per l'impiantistica sportiva, approvate dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008;

VISTO il regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'Impiantistica Sportiva, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1421 del 25 giugno 2010 e aggiornato con deliberazione n. 1470 del 3 luglio 2012;

CONSTATATO

che il progetto presentato è rispondente agli aspetti tecnico-sportivi; il sottoscritto Tecnico Regionale per l'Impiantistica Sportiva, propone di esprimere **PARERE FAVOREVOLE**

Il Tecnico Regionale per l'Impiantistica Sportiva

Arch. Gabriele Fiorentini

Il sottoscritto Dott. Simone Cardullo, Presidente del Comitato Regionale CONI della Toscana, tenuto conto di quanto indicato dal Tecnico Regionale per l'Impiantistica Sportiva, inerente il progetto di cui all'oggetto, esprime

PARERE FAVOREVOLE N. 37/2024

Il Presidente



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Arch. Gabriele Fiorentini
cell. 3393758660
email: toscana@coni.it

